

Contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività di interprete e di mediazione linguistica e interculturale a supporto dell'ufficio immigrazione della Ripartizione Servizi alla Persona e della ASL per l'accertamento dell'età dei sedicenti minori stranieri non accompagnati, in carico al comune di Bari

Il Comune di Bari, p.Iva 00268080728, rappresentato dal Direttore del Settore Servizi Sociali della Ripartizione Servizi alla Persona, arch. Vito Bivacco, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Bari, e di seguito più brevemente indicato come "committente".

.....e
il sig. natoe residente in
..... cf..... di seguito più brevemente indicato come "Prestatore di
Lavoro"

PREMESSO che:

il Comune di Bari ha avviato negli ultimi anni un percorso strutturato di integrazione a favore di persone immigrate presenti sul territorio cittadino.

nell'ambito degli interventi offerti dall'Ente, il servizio di mediazione linguistico culturale assume una particolare rilevanza, anche in attuazione di quanto disposto dalla Legge 47/2017 che prevede la presenza del mediatore culturale in tutte le fasi di tutela dei minori stranieri non accompagnati e in particolare per l'attività di identificazione dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 5 .

Con D.D. N. 2017/06004 del 31/05/2017 è stata approvata la formazione di una short list di esperti in comunicazione linguistica e interculturale;

lo scopo della short list è di dotarsi di un elenco di esperti in comunicazione linguistica e interculturale a supporto dell'ufficio immigrazione della Ripartizione Servizi alla Persona e, su richiesta della Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Bari , dell'equipe multidisciplinare della ASL che dovrà provvedere all'accertamento socio-sanitario per l'accertamento dell'età dei sedicenti minori stranieri non accompagnati;

che l'inserimento nella short list non comporta la maturazione di alcun diritto da parte del contraente a prestare la propria attività oggetto del presente contratto occasionale;

il committente ha la necessità di affidare una prestazione di lavoro autonomo occasionale concernente l'attività di interprete di mediazione linguistica e interculturale;

che il Sig./la Sig.ra possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze rappresentate dal Comune – Ripartizione Servizi alla Persona;

Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di lavoro autonomo occasionale consistente nello svolgimento di una attività con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il committente, con le modalità previste dall'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 affida al professionista, che accetta il compito di eseguire prestazioni di comunicazione linguistica e mediazione interculturale a supporto dell'ufficio immigrazione della Ripartizione Servizi alla Persona e, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, dell'equipe multidisciplinare della ASL che dovrà provvedere all'accertamento socio-sanitario per l'accertamento dell'età dei sedicenti minori stranieri non accompagnati in carico al comune di Bari nonché, se richiesta, la traduzione di documentazione anche attinente alla procedura di cui innanzi.

Il prestatore di lavoro si impegna, a prestare la propria opera come mediatore culturale/ interprete linguistico, durante tutte le fasi di ascolto del sedicente minore secondo le modalità indicate nel successivo art.3.

ART. 3 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il prestatore di lavoro si impegna ad eseguire la prestazione, su richiesta e a chiamata, tenuto conto della lingua parlata dal sedicente minore per cui si chiede la prestazione, della Ripartizione Servizi alla Persona, presso la sede della Ripartizione Servizi alla Persona- ufficio immigrazione e presso i presidi ospedalieri indicati dalla ASL e precisamente il P.O. San Paolo di Bari e il Policlinico Giovanni XXIII.

La prestazione consiste nel coadiuvare:

- il servizio sociale del comune nel colloquio con il minore ,volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni elemento utile alla sua protezione;
- il personale socio sanitario dei presidi ospedalieri indicati dalla ASL, nel colloquio con il minore per l'accertamento dell'età, e del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esame a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami.

Il prestatore di lavoro si impegna a garantire la propria attività con un preavviso di richiesta di 24 ore;

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell'ambito delle indicazioni impartitegli dal committente. Il prestatore di lavoro per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, impiegherà con diligenza correttezza e buona fede, la propria professionalità finalizzata all'esecuzione del mandato conferito.

Il prestatore di lavoro ha l'obbligo di redigere un report dettagliato della prestazione svolta, e dell'orario impiegato per l'esecuzione della stessa.

Il report dovrà essere controfirmato dal responsabile del servizio in cui è stata effettuata la prestazione e trasmesso alla Ripartizione Servizi alla Persona.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il prestatore di lavoro prende atto che l'impegno alla attività, richiesta dalla Ripartizione Servizi alla Persona, decorrerà dalla data di stipula del contratto e terminerà a dicembre 2018;

Il presente incarico prevede una prestazione a chiamata, per le attività specificate nell'art. 3, tenuto conto della lingua parlata dal sedicente minore per cui si chiede la prestazione.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della prestazione autonoma occasionale viene determinato in euro ad ora o frazione di ora, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi alla fine di ogni trimestre previa presentazione di dichiarazione sostitutiva attestante le ore effettivamente svolte con allegato i report delle attività di cui all'art. 3;

Il compenso pattuito rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera I) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73.

- al contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi eccedenti la fascia di esenzione di 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44 comma 2 della Legge 326/2003.

- Al prestatore di lavoro non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di prestazione autonoma occasionale.

ART. 6 – RECESSO

Il Committente si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al prestatore di lavoro il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il prestatore di lavoro può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio al Committente. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del prestatore di lavoro, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 7 - PROPRIETÀ', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il prestatore di lavoro non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, con esclusione della Procura minorile e dell'equipe multidisciplinare dalla ASL /Ba di cui al presente contratto. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il prestatore di lavoro entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ'

Il prestatore di lavoro assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni, come da Circolare INAIL n. 22/2004, che dovesse subire presso le strutture dei presidi ospedalieri o dell'ente locale, oppure autocertificazione in caso di non assoggettamento all'obbligo assicurativo. Il medesimo solleva il Committente da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART 9 - TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullità assoluta, con la sottoscrizione del presente contratto, il prestatore di lavoro si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

ART. 10 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 11- SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 12 - TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del prestatore di lavoro, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il prestatore di lavoro dichiara di accettare la competenza del Foro di Bari

Letto, confermato, sottoscritto

Il prestatore di lavoro

Il Committente

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: Art. 6 - (Recesso) Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati) Art. 8 - (Responsabilità) Art. 13 - (Foro competente)

Il prestatore di lavoro

Il Committente

